



COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA
PROVINCIA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 20 del 7.2.2018

ORIGINALE

OGGETTO: Piano triennale del fabbisogno di personale 2018 – 2020.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **sette** del mese di **febbraio**, tenutasi ad iniziare alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, si è riunita la **Giunta Comunale** con la presenza dei sigg.:

			Presenti	Assenti
1	Rega Aniello	Sindaco	X	
2	Scotto Giuseppe	Vice Sindaco	X	
3	Villano Maria Luigia	Assessore	X	
4	Nocerino Davide	..	X	
5	Mirra Giovanna	..	X	

Con l'assistenza del Segretario Comunale, dr. **Paolo Albanese**.

Presiede il Sindaco, dr. **Aniello Rega** e, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 di approvazione del T.U.EE.LL.;

Premesso che, sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, hanno espresso parere **favorevole**

OGGETTO: Piano triennale del fabbisogno di personale 2018-2020.

L'ASSESSORE AL PERSONALE

Premesso che:

- l'art.39 della L. 27/12/1997 n.449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle Amministrazioni Pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 02/04/1968 n.482;

- in particolare, a norma dell'art.91 TUEL, gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n.68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

- a norma dell'art.1, comma 102, L. 30/12/2004 n.311, le Amministrazioni Pubbliche - di cui all'art.1, comma 2, ed all'art.70, comma 4, del D. Lgs. 30/03/2001 n.165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa norma - adeguano le proprie politiche di reclutamento del personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

- ai sensi dell'art.19, comma 8, della L. 28/12/2001 n.448 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli Organi di Revisione Contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art.39 della L. n.449/1997 e s.m.i.;

- secondo l'art.3, comma 120 bis, del D.L. n.90/2014, convertito dalla L. n.114/2014, il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art.3 del D.L. n.90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art.11 del medesimo Decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla deliberazione di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Visto l'art.4 del D. Lgs. n.75/2017 modificativo dell'art.6 del D. Lgs. n.165/2001, che introduce una nuova disciplina dell'organizzazione degli uffici e del piano triennale dei fabbisogni di personale da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art.6-ter - nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Richiamato l'art.22, comma 1, del D. Lgs. n.75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art.6-ter del D. Lgs. n.165/2001, come introdotte dall'art.4, del D. Lgs. n.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo Decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art.6, comma 6, del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo che ad oggi non sono state ancora adottate;

Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili, posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici e che tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte dell'Ente verso obiettivi di riduzione della spesa;

Dato atto quindi che vi sono numerose condizioni da rispettare al fine di poter procedere all'adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale che qui di seguito sinteticamente si riportano:

a) aver rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale (commi 557-557 bis - 557 ter e 557 quater dell'articolo unico della L. 27/12/2006 n.296 che nel testo vigente prevedono, per gli enti locali già soggetti al rispetto delle regole del Patto di Stabilità nel 2015, che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti *"assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale; con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia"* (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle *"sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'ente"* (comma 557-bis);
- gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 a decorrere dall'anno 2014 "comma 557 - quater;

b) aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art.33 del D. Lgs. n.165/2001, come modificato dall'art.16 della Legge n.183/2011 (*"1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'art.6, c.1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1, non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere"*);

c) aver approvato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi dell'articolo 48 del D. Lgs. n.198/2006 (gli enti dispongano la predisposizione di piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne, stabilendo, nel caso di mancato adempimento, l'applicazione dell'art.6, comma 6, del D. Lgs. n.165/2001, ovvero il divieto di assunzione di nuovo personale, compreso quello delle categorie protette);

d) aver rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione e del bilancio consolidato, nonché il termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.9, commi da 1 quinquies a 1 octies del D.L. n.113/2016, convertito con modificazioni nella L. n.160/2016 - con la precisazione che il divieto di procedere ad assunzioni è applicabile solo fino a quando gli enti non abbiano adempiuto);

e) aver conseguito il saldo di competenza nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica in tema di pareggio di bilancio nell'anno precedente (ai sensi dell'art.1, comma 723, lett. e) L. n.208/2015 e comma 476 L. n.232/2016);

f) aver adempiuto alle richieste di certificazione, su istanza dei creditori interessati, nei termini previsti dall'art.9, comma 3-bis, del D.L. n.185/2008 (anche in questo caso il divieto di assunzione si applica fino al permanere dell'inadempimento);

Verificato che la sanzione del divieto di assumere personale nel caso del ritardo nell'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31/03 di ciascun anno e comunque entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, della certificazione del rispetto degli obiettivi di bilancio nell'anno

precedente non è più applicabile dall'anno 2017 per effetto dell'art.1, comma 463, della Legge n.232/2016;

Constatato che ad oggi non sono state definite le nuove linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica sulla programmazione del fabbisogno che, come previsto dal D.L. n.75/2017, dovranno orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

Evidenziato altresì che, nel rispetto delle predette condizioni necessarie per l'assunzione di personale, come sopra nel dettaglio riportate, gli spazi assunzionali sono stati nel tempo definiti da ulteriori norme stringenti;

Vista pertanto la L. n.190/2014 (Legge di Stabilità 2015), art.1, commi 424 e 425, secondo cui: *"Le Regioni e gli Enti Locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le Regioni e gli Enti Locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 ...omissis ... Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle";*

Preso atto che con propria nota prot. n.DFP 0066110 del 13/12/2016, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - dopo aver ricordato in premessa il disposto dell'art.1, comma 234, della Legge n.208/2015, ha stabilito che per le Regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Molise e Puglia, *"attesa l'assenza o l'esiguo numero di personale in soprannumero degli enti di area vasta da ricollocare nella fase 3, è possibile procedere, ai sensi del citato art.1, comma 234, della Legge n.208 del 2015, al ripristino delle ordinarie facoltà di assunzioni per tutte le categorie di personale";*

Richiamata l'ulteriore nota prot. n.DFP0007202 P-4.17.1.7.4 del 02/02/2017, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - ha ribadito che per le Regioni per le quali sono state ripristinate le ordinarie facoltà di assunzioni e per gli enti locali che insistono sul loro territorio:

- le ordinarie facoltà di assunzione di personale riferite alle annualità 2015 e 2016 ed alle annualità anteriori al 2015, nel rispetto della normativa vigente, sono ripristinate nel limite delle risorse disponibili, con decorrenza coerente con le note di sblocco delle assunzioni;
- nel caso in cui sia stato assegnato, nelle fasi 1, 2 e 3, personale destinatario delle procedure di mobilità del D.M. del 14/09/2015, le risorse disponibili devono essere calcolate anche tenendo conto della normativa prevista per finanziare le assunzioni di tale personale;
- le assunzioni a tempo determinato e la mobilità potranno svolgersi rispettando le limitazioni finanziarie e ordinamentali previste dalla normativa vigente;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo, n.21/2017/PAR del 09/02/2017 che, alla luce delle richiamate disposizioni della Presidenza del Consiglio, conclude che si è tornati all'ordinaria operatività delle norme in materia di mobilità, norme che contemplano le cessioni di contratto tra Amministrazioni ove ne sussistano i presupposti e previo espletamento di tutte le procedure dettate dalla legge;

Vista la L. n.208/2015 che, all'art.1, comma 228, modificato dall'art.22, comma 2, D.L. 50/2017, convertito con modificazioni nella L. n.96 del 21/06/2017, dispone testualmente:

"Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del Decreto-Legge 24 giugno 2014 n.90,

convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014 n.114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della Legge 27 dicembre 2006 n.296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del Patto di Stabilità Interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il Decreto del Ministro dell'Interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, la percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata al 75 per cento nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018";

Dato atto che:

- la spesa di ogni singola cessazione dell'anno precedente deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio e su questo importo deve essere calcolata la percentuale del 75%, costituente tetto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- la spesa di ogni assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in analogia a quanto precedentemente indicato, deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di assunzione prevista nello strumento di programmazione;

Richiamata la seguente determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario:

- n. 101 del 02/03/2017 con la quale è stato collocato in pensione il dipendente Guadagno Gaetano con decorrenza 01/07/2017;

Preso atto, quindi che negli anni 2015, 2016 e 2017 si sono avute cessazioni di personale a tempo indeterminato, rapportata ad anno, per complessivi € 25.435,96, come risulta dal seguente prospetto:

profilo dipendente ed eventuali note	cessazione		oneri diretti annui
	data	motivazione	
Guadagno Gaetano	01/07/2017	Pensionamento	25.435,96

Rilevato pertanto che:

- le facoltà assunzionali disponibili sono le seguenti:

Descrizione	Importo annuale	Quota utilizzabile 75%	Utilizzabile dal
Cessazioni anno 2015	0,00	0,00	2016
Cessazioni anno 2016	0,00	0,00	2017
Cessazioni anno 2017	25.435,96	19.076,97	2018

Dato atto che è possibile utilizzare, l'anno successivo, facoltà assunzionali o frazioni non utilizzate e ciò in base ad analogo principio fissato dalla Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 52/CONTR/2010 del 11/11/2010, in merito ai limiti alle assunzioni a tempo indeterminato di personale da parte di enti locali non soggetti al patto di stabilità interno;

Evidenziato quindi che:

- esiste in questo Ente una prioritaria necessità, dovuta all'incremento di vertenze, di prevedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part time al 50% a

tempo pieno, relativo all'istruttore amministrativo nel Settore Affari Generali, addetto al servizio contenzioso, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio, in un'ottica di funzionalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;

Evidenziato che il Comune di Castello di Cisterna:

- a) è in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, calcolata ai sensi dell'art.1, comma 557 e seguenti, L. n.296/2006, secondo il parametro individuato dal comma 557-quater, da intendersi in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013 e tenendo conto, per la determinazione delle componenti da considerare e da escludere nel quantificare il tetto di spesa soggetto a vincolo, di quanto indicato nella Circolare MEF - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - IGOP n.9 del 17/02/2006, nei vari questionari della Corte dei Conti sui bilanci preventivi e consuntivi, nonché in varie pronunce di Sezioni Regionali della Corte dei Conti;
- b) non ha situazioni di soprannumero o di eccedenza;
- c) ha adottato, con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 2/05/2016, il Piano delle azioni positive per il triennio 2016/2018;
- d) ha rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione e del bilancio consolidato - stante la mancata applicazione di quanto previsto dall'art.141 del D. Lgs. n.267/2000 - nonché il termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche;
- e) ha conseguito il saldo di competenza positivo nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica in tema di pareggio di bilancio dell'anno 2017 (art.1, comma 723, lett. e) L. n.208/2015; art.1, comma 475, lett. e) comma 476 L. n.232/2016);
- f) ha adempiuto alle richieste di certificazione su istanza dei creditori interessati, nei termini previsti dall'art.9, comma 3-bis del D.L. n.185/2008;
- g) ha inviato al Ministero dell'Economia e Finanze la certificazione del rispetto del pareggio di bilancio 2016 in data 31/03/2017;

Precisato, peraltro, che il mancato rispetto dei termini previsti al precedente punto d), risulta ostativo ai fini assunzionali, ai sensi dell'art.9, comma 1-quinquies, del citato D.L. n.113/2016 "*fino a quando gli enti non abbiano adempiuto*";

Precisato, inoltre, che il mancato rispetto dei termini previsti al precedente punto g), non risulta più ostativo ai fini assunzionali, ai sensi dell'art.1, comma 463, della citata L. n.232/2016;

Dato atto ulteriormente che il Comune di Castello di Cisterna presenta un rapporto dipendenti popolazione ben inferiore rispetto a quello definito per gli enti in condizioni di dissesto, dal Decreto del Ministero dell'Interno adottato il 10 aprile 2017, che fissa il parametro di 1/159 negli enti con popolazione compresa tra 5.000 e 9.999 abitanti (popolazione al 31/12/2016: 7.926, dipendenti al 31/12/2016: 29 = 1/273);

Ritenuto quindi necessario, a seguito di attenta valutazione del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti ed a quelli che si intendono svolgere, ai fini di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza ed economicità della pubblica amministrazione, procedere alla copertura di:

- un posto a tempo indeterminato e pieno di Istruttore Amministrativo - categoria C, profilo economico C1 nell'ambito del Settore Affari Generali, da attuarsi mediante trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part time (50%) a tempo pieno per n. 36 ore settimanali dell'addetta al servizio contenzioso;

Viste:

- la deliberazione del C.C. n. 9 del 10/04/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);

Precisato che la presente programmazione triennale di fabbisogno di personale potrà essere rivista in relazione a nuove o diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione e che non sussistono al momento necessità di ulteriori programmazioni per il triennio 2018-2019-2020 e annualità 2018, riservandosi la possibilità di modificare in qualsiasi momento il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento;

Ritenuto opportuno, in questa fase di prima applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n.75/2017 - pur potendo gli Enti, da subito, recepire l'elemento di maggiore novità voluto dal legislatore e cioè che la dotazione organica, rideterminata sulla base delle nuove disposizioni, sia allegata al piano del fabbisogno perché ne costituisce il risultato delle scelte programmatiche dell'Ente - adottare comunque il piano del fabbisogno del personale così come nel passato;

Preso atto che è stato espresso, ai sensi dell'art.19, comma 8, L. n.448/2001, da parte dell'Organo di Revisione, il necessario parere sulla programmazione del fabbisogno di personale, in data 05.02.2018 prot. n 1480, agli atti;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165;

PROPONE ALLA G.C.

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi dell'art.91, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, il seguente Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2019-2020 secondo quanto di seguito indicato:

2018				
Contratto	Posti n.	Categoria	Profilo professionale	Modalità di reclutamento
Tempo indeterminato e pieno	1	C profilo economico C1	Istruttore Amministrativo già assegnato al Settore Affari Generali	a) Trasformazione contratto di lavoro part time 50% a tempo pieno

2019-2020				
Contratto	Posti n.	Categoria	Profilo professionale	Modalità di reclutamento
Copertura di posti che dovessero rendersi vacanti per mobilità esterna, dimissioni o collocamenti a riposo con diritto a pensione, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia di personale.				

2. Di stabilire che per eventuali esigenze che si dovessero verificare, l'Ente può avviare l'adozione di modifiche e/o integrazioni della predetta programmazione delle assunzioni, fermo restando che l'utilizzazione delle diverse tipologie di impiego deve essere rispettosa dei parametri e dei vincoli stabiliti dalle leggi di riferimento.
3. Di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "*pareggio di bilancio*", nonché i limiti imposti dall'art.1, comma 557 e seguenti, della L. n.296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale e delle facoltà assunzionali;
4. Di dare atto che non vi è personale in esubero e/o in sovrannumero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 165/2001;
5. Di dare atto che l'ente rispetta la quota d'obbligo di cui alla Legge 68/1999 così come successivamente modificata ed integrata.
6. Di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Settori interessati per tutti gli adempimenti conseguenti e necessari.
7. Di trasmettere copia del presente atto alle RSU ed alle OO.SS. ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. 1/4/1999.
8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.

L'Assessore al Personale
dr.ssa Maria Luigia Villano



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la allegata proposta dell'Assessore al Personale;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile;
RITENUTO opportuno adempiere a quanto in essa proposto;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la allegata proposta dell'Assessore al Personale e per le motivazioni espresse in premessa alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi dell'art.91, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, il seguente Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2019-2020 secondo quanto di seguito indicato:

20				
Contratto	Posti n.	Categoria	Profilo professionale	Modalità di reclutamento
Tempo indeterminato e pieno	1	C profilo economico C1	Istruttore Amministrativo già assegnato al Settore Affari Generali	a) Trasformazione contratto di lavoro part time 50% a tempo pieno

2019-2020				
Contratto	Posti n.	Categoria	Profilo professionale	Modalità di reclutamento
Copertura di posti che rendersi vacanti per mobilità esterna, dimissioni o collocamenti a riposo con diritto a pensione, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia di personale.				

2. Di stabilire che per eventuali esigenze che si dovessero verificare, l'Ente può avviare l'adozione di modifiche e/o integrazioni della predetta programmazione delle assunzioni, fermo restando che l'utilizzazione delle diverse tipologie di impiego deve essere rispettosa dei parametri e dei vincoli stabiliti dalle leggi di riferimento.
3. Di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art.1, comma 557 e seguenti, della L. n.296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale e delle facoltà assunzionali;
4. Di dare atto che non vi è personale in esubero e/o in sovrannumero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 165/2001;
5. Di dare atto che l'ente rispetta la quota d'obbligo di cui alla Legge 68/1999 così come successivamente modificata ed integrata.
6. Di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Settori interessati per tutti gli adempimenti conseguenti e necessari.
7. Di trasmettere copia del presente atto alle RSU ed alle OO.SS. ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. 1/4/1999.
8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.

VISTO: Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, Decr. leg. 267 del 18.8.2000 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

Il Funzionario responsabile del servizio

Dr. Saverio Esposito

Il Funzionario del Servizio Ragioneria

Dr. Saverio Esposito

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dr. Aniello Rega



Il Segretario Comunale

Dr. Paolo Albanese

La su estesa deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
- 9 FEB, 2018 al 24 FEB, 2018

Il Messo comunale

Bencivenga Stefano

Dalla residenza comunale, li - 9 FEB, 2018

Visti gli atti d'ufficio:

La su estesa deliberazione:

è stata trasmessa ai responsabili dei servizi interessati.

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L.);

Dalla residenza comunale, li, - 9 FEB, 2018



Il Segretario Comunale

Dr. Paolo Albanese